

- A. - Nuova condizione derivante dall'abrogazione del DM 314-92
- B. - Esigenza leggi cogenti per spazi installativi
- C. - Arrivo LTE come opportunità per rottamazione impianti d'antenna (Roma docet)

❖ **A. - Nuova condizione derivante dall'abrogazione del DM 314-92**

Distinzione delle condizioni:

1. allacciamento delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni alla rete pubblica
2. realizzazione di impianti fissi (reti LAN-cablaggio strutturato) interno edifici

1. allacciamento apparecchiature terminali tlc alla rete pubblica

La **direttiva 1999/5/CE** introduce nuove regole per le “*apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*”, la direttiva viene recepita nel 2001 con il D.Lgs. 269/01, ne consegue che le apparecchiature di telecomunicazione (compreso centralini, modem, router, switch, ecc.) immesse sul mercato, devono rispettare le indicazioni del decreto 269/01; pertanto tali apparecchiature sono “selezionate” e se “conformi”, non arrecano danni o disturbi alla rete telefonica pubblica.

Rete telefonica pubblica ben “auto-protetta” poiché i gestori sono in grado di “autotutelarsi” (si veda anche la relazione :”le reti di telecomunicazioni in Italia” della Fondazione Ugo Bordoni).

La **direttiva 2008/63/CE** detta **norme** in materia di **concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni**, con particolare riferimento ai criteri di allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di telecomunicazioni.

Tale **Direttiva** è tesa a **liberalizzare il mercato della vendita dei terminali di comunicazione e della relativa installazione.**

In particolare, i **Paesi membri** dell'Unione vengono **esortati a rimuovere** (*Art. 2 della direttiva 2008-63-CE*) i **diritti esclusivi** che ancora esistono in **relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature terminali delle telecomunicazioni.**

In Italia:

Dal 1991

LEGGE 28 marzo 1991, n.109 (*G.U. 6 aprile 1991 n.81*)

“Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.”

DM n. 314 del 23 maggio 1992 (*G.U. 16 giugno 1992 n.140*)

“Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni”.

L'applicazione del DM 314/92 anche alle reti LAN realizzate con soluzioni di cablaggio strutturato, è stata una forzatura in quanto pur non facendo distinzione fra reti LAN e reti Voce, il DM descriveva pedissequamente le caratteristiche delle prese al punto da non lasciare spazio ad errori interpretativi, non vi era traccia di soluzioni che potessero identificarsi con il cablaggio strutturato.

La stessa Direttiva 2008/63/CE, all'ultimo capoverso del punto (2) dei considerata, recita: “*Nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione considerevole per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della rete e in particolare per quanto riguarda l'apparecchiatura terminale.*”

Dal 2004 al 2006

Tavolo c/o CEI, tentativo proposta di modifica DM 314/92

Dal 2008

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (*G.U. 12 marzo 2008*)

Con l'art. 2 “definizioni relative agli impianti” , comma 1, lettera f), puntualizza: <<[...]*ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente*>>

Nota1: in pratica il DM non cita le altre attività di: manutenzione, allacciamento e collaudo previste dal DM 314/92, significa che rientrano nelle regole del DM 37/08?

Nota2: non è trascurabile il fatto che tra la normativa specifica vigente esista anche il D.Lgs. 259/03 "codice delle comunicazioni elettroniche"

Dal 2010

Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, (G.U. 30 novembre 2010 n. 280)

"Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni".

Con il D.Lgs. 198/10 si determina un cambiamento che sconvolge il settore:

> viene abrogata la legge 109/91

> viene mantenuto in vita (previo giallo dei testi¹) il DM 314/92

> viene demandato (art. 2, comma 2) ad un nuovo decreto la regolamentazione del settore

Nota1: La bozza del DM (inviata alla CE) avrebbe dovuto regolamentare quanto specificato nella delega del D.Lgs 198/2010, in altre parole la direttiva CE 2008/63/CE sulla "concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni"

In realtà si è vista una bozza (file: <Vers. 6 Rev. 1-5 ue>) di DM molto lontana dalle "indicazioni" della direttiva e dello stesso D.Lgs., infatti nel suo articolato appariva evidente che attuava una nuova disciplina concernente i "lavori di installazione, di allacciamento e di collaudo delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, finalizzati alla realizzazione di un impianto interno di comunicazione elettronica, nonché i lavori di manutenzione o di trasformazione" (cfr. art 2, comma1, bozza DM attuativo).

Determinando, in pratica, una norma totalmente destinata a disciplinare "l'installazione dell'impianto interno di comunicazione elettronica". Nulla a che vedere con la concorrenza sui mercati e/o l'allacciamento delle apparecchiature terminali ...

Nota2: il testo nell'articolo 2 del D.Lgs. 198/10, contraddice il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, che preannunciava una serie di decreti finalizzati alla "Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Dal 2013

Legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69

Con l'art. 10 viene tra l'altro:

> modificato il D.Lgs.198/10 con:

- abrogazione articolo 2

- abrogazione DM 314/92

- modifica la rubrica aggiungendo la *Liberalizzazione dell'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica.*

Nota: In tal modo si creano le condizioni per cui l'allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica risulta completamente liberalizzato. "questa è cosa buona e giusta!"

2. realizzazione di impianti fissi (reti LAN-cablaggio strutturato) interno edifici

Ben diversa la condizione quando si è in presenza di impianti di cablaggio strutturato, si tratta di impianto fisso, cioè di "installazione dell'impianto interno di comunicazione elettronica" **tale attività risulta di fatto già regolamentata dal DM 37/08**

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. 12 marzo 2008)

[ambito di applicazione]

Articolo 1, comma 1 : "Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.>>

[ambito di applicazione]

Articolo 1, comma 2, lettera b) : "impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere"

¹ il testo del D.Lgs.198, licenziato dal consiglio dei ministri n.111 del 22 ottobre del 2010, con l'articolo 3, unico comma già prevedeva l'abrogazione sia della legge 109-91, sia del DM 314/92. Poi, misteriosamente, nella gazzetta ufficiale appare un testo "diverso", l'articolo 3 ha due commi: uno abroga la 109/91, l'altro "mantiene" in vita il DM 314.

[definizioni relative agli impianti]

Articolo 2, comma 1, lettera f): *“impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;*

Nota1: risulta evidente che il DM 37/08 regola tutti gli impianti “ad installazione fissa”, dotati di componenti impiantistiche necessarie alla “trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati”.

Nota2: doveroso ricordare che sono impianti con caratteristiche idonee alla “fruizione di servizi di comunicazione elettronica” (cfr. D.Lgs. 259/03, codice delle comunicazioni elettroniche)

Nota3: L'applicazione del DM 37/08 agli impianti telefonici interni, rispetta quanto indicato nell'articolo 3 punto c) della Direttiva 2008/63/CE, cioè la facoltà dello Stato Membro di: *“esigere dagli operatori economici un'adeguata qualificazione tecnica per l'allacciamento, l'installazione e la manutenzione di apparecchiature terminali, qualificazione accertata in base a criteri oggettivi non discriminatori e resi pubblici.”*

Nota3: certamente non può essere sottovalutata la “velocità evolutiva” degli impianti per le comunicazioni, Velocità che meriterebbe adeguate azioni sul fronte della formazione continua per gli installatori. Formazione che di fatto già avviene in forma gratuita da parte delle aziende produttrici ma che coinvolge solo una parte degli installatori. Servirebbe una regolamentazione che imponesse una sorta di “patente a punti” attraverso il riconoscimento di crediti formativi ai seminari tecnici organizzati gratuitamente dai produttori con l'interfaccia delle associazioni artigiane.

❖ B. - Esigenza leggi cogenti per spazi installativi

Gli impianti per le comunicazioni sono soggetti alle regole del DM 37/08 ma, considerando la gerarchia legislativa, devono prima assicurare il rispetto del codice delle comunicazioni elettroniche, (D.Lgs. 259/03).

Devono avere caratteristiche tali da garantire *“i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica”* (Cfr: D.Lgs. 259/03, Art.3, comma 1)

È acclarato (ancorché poco accettato dai costruttori) che gli spazi installativi sono la condizione Sine Qua Non per la realizzazione di impianti per le comunicazioni a regola d'arte, con caratteristiche tali da garantire il principio sancito dall'articolo 21 della Costituzione Italiana nonché dal codice delle comunicazioni elettroniche e delle leggi sul diritto d'antenna.

Purtroppo nelle costruzioni di edifici, manca la sensibilità per realizzare adeguati spazi installativi.

Nonostante la Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"

(G.U. 3 agosto 2002 n. 181 – S.O. n. 158) che all'art. 40, comma 1, recita: [...]*Nelle nuove costruzioni civili a sviluppo verticale devono essere previsti cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguate dimensioni per rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari.*

Nonostante il DM 22-01-2013

Nonostante il PdR UNI per AVC

Nonostante la legge 540/1940

Mancano riferimenti e indicazioni a dimensioni, pertanto si trovano edifici con spazi inadeguati al numero di unità immobiliari.

Mancano le attenzioni ad evitare condizioni di servitù.

Auspicabile l'emanazione di un Regolamento che “imponga” la predisposizione di adeguati spazi installativi per impianti di comunicazione, per rispettare le finalità del D.Lgs.259/03 ma anche allo scopo di tutelare il paesaggio.

Adeguati spazi installativi favorirebbero anche soluzioni per la distribuzione di servizi LTE attraverso la rete di distribuzione dell'edificio consentendo in tal modo una significativa riduzione della potenza dei segnali diffusi dalle stazioni base LTE. (*i segnali arriverebbero ai terminali attraverso la rete di distribuzione evitando di dover “attraversare” i muri.*)

Esempio di regolamento:

Art. 1

Immobili soggetti al regolamento

1. Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento tutti gli immobili di nuova costruzione, accatastati ad uso civile, per cui sia presentata richiesta di concessione edilizia, in data successiva alla promulgazione del presente regolamento, il cui progetto preveda la costruzione di un minimo di due unità immobiliari.
2. Sono inoltre sottoposti alla disciplina del presente regolamento tutti gli immobili, accatastati ad uso civile, per cui sia stata presentata richiesta di concessione edilizia per ristrutturazione generale dell'edificio compresa la manutenzione del tetto.
3. gli adeguamenti al presente regolamento per gli edifici esistenti avverranno anche gradualmente, compatibilmente con le tipologie di interventi di ristrutturazione programmati dalle assemblee condominiali.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. *Apparati di ricezione*, ogni dispositivo tecnologico utilizzato per la ricezione di segnali radioelettrici diffusi: da satelliti e/o da trasmettitori terrestri, ovvero da reti pubbliche cablate in rame e/o in fibre ottiche.
- b. *Impianto di comunicazione*, tutti gli impianti che assicurano a una o più unità abitative dello stesso edificio, la ricezione dei segnali TV, telefono e dati, trasmessi sia da satelliti sia da trasmettitori terrestri e/o via cavo, sia in rame sia con fibre ottiche, per l'accesso a servizi broadcast e/o broadband.
- c. *Spazi installativi*, sono gli spazi che devono essere predisposti dai costruttori dell'edificio per assicurare l'installazione di diverse tipologie di impianti di comunicazione. Le caratteristiche di tali spazi devono essere tali da consentire non solo la realizzazione di impianti, ma anche agevolare la manutenzione e soprattutto permettere di ampliare, rinnovare, integrare soluzioni tecnologiche che potrebbero in futuro veicolare servizi di comunicazione. Il riferimento tecnico sono le Norme e le Guide emanate, per il settore delle comunicazioni, dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) ed in particolare le Guide:
 - CEI 64-100/1 "Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 1: Montanti degli edifici".
 - CEI 64-100/2 "Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti)
 - CEI 64-100/3 "Edilizia Residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni. Parte 3: case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)
 - CEI 306-2
 - CEI 100-7
 - CEI 64-50

❖ C. - Arrivo LTE come opportunità per rottamazione impianti d'antenna (Roma docet)

L'arrivo dei nuovi servizi LTE nella banda 800 MHz, determina la necessità di intervenire sugli impianti d'antenna per inserire un filtro che limiti i segnali LTE per evitare che determinino disturbi agli amplificatori presenti negli impianti stessi.

L'occasione potrebbe essere colta per "indurre" alla "rottamazione" delle antenne obsolete, sia centralizzate sia singole.

Inoltre, la rottamazione delle antenne singole, se fatta in alternativa all'inserimento dei filtri, consentirebbe di dirottare il costo dei filtri LTE per abbattere significativamente il costo per l'installazione di una antenna centralizzata.

Un'occasione per creare lavoro e...incrementare il PIL.

Una importante ditta produttrice di materiale per impianti d'antenna di Roma, sta raccogliendo documenti fotografici dimostranti lo scempio delle migliaia di antenne sui tetti di Roma e la conseguente necessità di una "bonifica"... l'esempio potrebbe valere per la maggioranza dei comuni.

Altre proposte ...

Il settore antennisti elettronici, cioè quello regolamentato dal DM 37/08, art. 1, comma 2, lettera b), vive momenti difficili con fasi altalenanti tali da scoraggiare le assunzioni di giovani.

In vista di una diffusione massiccia degli impianti di comunicazione (reti LAN domestiche)...

Servirebbe una seria analisi delle fasi di formazione scolastica e dell'apprendistato, nonché delle modalità di accesso al lavoro autonomo ... (crediti formativi riconosciuti agli stages in aziende?)